

*L'impresa può definirsi agricola e non assoggettabile a fallimento esclusivamente in base di un'indagine sull'attività effettivamente svolta*

Tribunale di Rovigo, 20 novembre 2014. Presidente Alessandra Paulatti. Estensore Mauro Martinelli.

**Imprenditore agricolo - Assoggettabilità a fallimento - Oggetto sociale dell'attività - Irrilevanza - Indagine sull'attività effettivamente svolta - Necessità - Fattispecie in tema di coltivazione di ortaggi in serra**

*Solamente l'indagine dell'attività effettivamente svolta dall'imprenditore può rivelarne la eventuale natura agricola e, di conseguenza, la assoggettabilità o meno al fallimento. La mera indicazione dell'oggetto sociale di un'attività imprenditoriale non può, infatti, essere indice univoco della natura giuridica dell'impresa, poiché è la concreta attività svolta che la qualifica, non la potenziale attività indicata sul piano meramente lessicale. Questa impostazione trova conferma nel consolidato orientamento giurisprudenziale che attribuisce la natura di impresa artigiana - ai fini del riconoscimento del privilegio per i relativi crediti - a prescindere dalla iscrizione nel registro delle imprese artigiane, sulla base di un accertamento di fatto compiuto dal giudice con riferimento al momento dell'insorgenza del credito. (Nel caso di specie, è stata ritenuta agricola e, quindi, non assoggettabile a fallimento l'impresa la cui attività consisteva nell'acquisto di semi di specie orticole, nella germinazione in apposite camere in polistirolo o di materiale plastico, nell'accrescimento delle piantine in serra sino al momento in cui le stesse erano idonee alla vendita per il successivo trapianto in campo)*

*(Massime a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)*

*Omissis*

#### DECRETO

La "Ex. s.p.a." ha depositato, in data 7 novembre 2013, ricorso inteso a promuovere la dichiarazione di fallimento della "Vivai M. s.r.l.-società agricola", con sede legale ad Ariano nel Polesine (Rovigo), loc.\*.

La "Vivai M. s.r.l.- società agricola" si è costituita (in un primo momento personalmente, successivamente con il ministero di un difensore), non contestando il credito, né lo stato di insolvenza, bensì il requisito soggettivo della fallibilità, rivendicando la natura di impresa agricola.

Il Giudice delegato, ritenuto, in ogni caso, necessario indagare la natura giuridica della società resistente, trattandosi di elemento costitutivo della domanda, ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio sul punto.

\*\*\*

Giova premettere che la nozione di imprenditore agricolo è stata profondamente modificata dall'art. 1 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, il quale ha modificato l'art. 2135 c.c., a mente del quale "è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse" ("Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge").

La nozione ampia data dalla disposizione normativa ha certamente esteso il concetto di imprenditore agricolo, finendo – come attentamente osservato dalla dottrina – per annullare il confine tra le categorie dell'imprenditore commerciale e di quello agricolo.

Non più il collegamento con la terra, né i rischi connessi all'imponderabile evoluzione meteorologica rappresentano i confini qualificanti dell'imprenditore agricolo – che hanno giustificato storicamente una diversa disciplina normativa in tema di iscrizione al registro delle imprese, tenuta delle scritture contabili ed esenzione dalla dichiarazione di fallimento – bensì il collegamento con un ciclo biologico, con un legame con il fondo, inteso in senso lato.

Ne deriva che la coltivazione in serra di piante, proprio in virtù del ciclo biologico sopra menzionato, rientra senza alcun dubbio nell'alveo dell'art. 2135 c.c., senza che assuma alcun rilievo la dimensione della impresa o le modalità di organizzazione della stessa (cfr. Corte di Appello di Torino 26 ottobre 2007 in Fall. 2007, p. 1484, nonché la relazione illustrativa al decreto "correttivo" d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169), ovvero i parametri quantitativi di cui all'art. 1, II comma della l.f. (cfr. Cass., 10 dicembre 2010, n. 24995); né l'eventuale svolgimento di attività connesse – in quanto tali non principali, ma accessorie alla attività agricola, individuata nei termini sopra riportati – tra le quali la norma indica il commercio, commuta la summenzionata qualifica.

L'impresa agricola si fonda sul ciclo biologico, mentre quello imprenditoriale sulle attrezzature, sulla modifica del prodotto; il prodotto agricolo è, per così dire vivente; quello imprenditoriale inanimato, frutto della manipolazione.

L'ampliamento della nozione di imprenditore agricolo, la sostanziale elisione delle originarie differenze ontologiche con l'imprenditore commerciale, hanno indotto larga parte della dottrina a rivendicare la necessità di una modifica normativa dell'art. 1 della legge fallimentare, senza che allo stato vi sia stato alcun intervento da parte del legislatore.

Del pari la questione di costituzionalità sollevata - per prospettata violazione dell'art. 3 - è stata respinta dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 104 del 20 aprile 2012).

Se questa è la cornice normativa di riferimento – escluso un sindacato di opportunità o meno sulla permanenza della esclusione dalla procedura fallimentare delle imprese agricole, riservata al legislatore – allora deve concludersi, secondo questa autorità giudiziaria, che solo la indagine dell'attività effettivamente svolta dall'imprenditore ne può manifestare la natura agricola e, di conseguenza, la assoggettabilità o meno al procedimento per la dichiarazione di fallimento (cfr. Tribunale di Udine del 21 settembre 2012 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)).

La mera indicazione nell'oggetto sociale di un'attività imprenditoriale non può, secondo il Tribunale, essere indice univoco della natura giuridica della impresa, poiché è la concreta attività che svolge che la qualifica, non la potenziale attività indicata sul piano meramente lessicale; né si dubiterebbe dell'assoggettamento a fallimento di una società il cui oggetto sociale non ricomprendesse un'attività commerciale, svolta di fatto ed in maniera primaria.

Gli assunti trovano conferma nel granitico orientamento giurisprudenziale che attribuisce la natura di impresa artigiana – ai fini del riconoscimento del privilegio dei relativi crediti – a prescindere dalla iscrizione nel registro delle imprese artigiane, sulla base di un accertamento de facto compiuto dal Giudice al momento della insorgenza del credito.

La premessa giuridica consente di affermare che la “Vivai M. s.r.l.” è una società agricola e non può essere assoggettata a fallimento.

L'attività svolta è, infatti, consistita nello “acquisto di semi di specie orticole, quali ad esempio pomodoro, sedano, melanzana, aneto, lattuga, prezzemolo, anguria, melone, eccetera, nella germinazione in camere di germinazione del seme in sementiere di polistirolo o di materiale plastico, nell'accrescimento delle piantine in serra sino al momento in cui erano atte alla vendita per il successivo trapianto in campo” (p. 13 della *ctu* del dott. C. S.).

Il ciclo biologico delle piante, derivante dalla coltivazione dei semi e rivendita per il trapianto in campo, rappresentava, dunque, l'elemento caratterizzante l'attività della società.

Tale considerazione appare *tranchant*: la circostanza che nell'anno 2012 la società, ormai non più operativa, abbia acquistato delle piantine per onorare gli impegni assunti, non può assumere alcuna rilevanza contraria, posto che non solo ciò ha rappresentato l'epilogo della attività agricola, determinato dalla cessazione della coltivazione delle piante, ma senza dubbio rappresenta un'attività commerciale connessa a quella agricola; attività connessa di chiara valenza complementare rispetto alla attività principale, desumibile sia dal dato temporale per la quale è durata, sia dal dato numerico di incidenza nell'economia della attività agricola esercitata.

Si osserva, per altro, che anche accedendo alla diversa soluzione giurisprudenziale, che tende a valorizzare il contenuto dell'oggetto sociale (Tribunale di Mantova, 17 novembre 2005 in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)), non si arriverebbe a conclusioni diverse, posto che le attività c.d. imprenditoriali, sono state indicate come strumentali, non nei confronti del pubblico, rientrando in tal guisa nel concetto di attività connesse non idonee a snaturare la natura agricola dell'imprenditore (“ai soli fini del conseguimento dell'oggetto sociale in via strumentale rispetto ad esso, non nei confronti del pubblico, nel rispetto delle norme inderogabili per

legge, la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari [...]”).

Per le ragioni indicate la domanda di fallimento deve essere respinta, con compensazione delle spese legali, essendo mancata una reale attività difensionale da parte del legale della resistente, il quale ha sollecitato il Tribunale nell’approfondimento dei presupposti soggettivi di fallibilità.

Le spese di ctu, dati gli esiti della relazione e della presente decisione, sono definitivamente poste a carico della parte ricorrente.

P. Q. M.

A) RIGETTA l’istanza di fallimento;

B) DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;

C) PONE le spese di ctu, dott. Carlo Salvagnini (liquidate con decreto del giorno 11 novembre 2014) definitivamente a carico della “Ex. S.p.a.”, in persona del legale rappresentante pro tempore.

Si comunichi.

Rovigo, 20 novembre 2014

La Presidente